Approvato con delibera nº 67 del 18/12/2024 emanata da: Consiglio comunale

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze		0,42%	
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019		SI	
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)		0,1%	
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)		1,06%	
Terreni agricoli		Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160	
Aree fabbricabili		1,06%	
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)		1,06%	
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione a canone libero - Durata del contratto di durata non inferiore a (mesi), specificare: 18		0,96%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Accordi/Patti territoriali per soddisfare particolari esigenze abitative (come definiti nel regolamento) - Durata del contratto di durata non inferiore a (mesi), specificare: 48 - Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale.		0,645%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito Categoria catastale: - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi - Con contratto registrato - Condizioni locatario/comodatario: Parenti - Sino al primo grado (ipotesi di cui all'art. 1, comma 747, lett. c),		0,96%

della legge n. 160 del 2019) - Destinazione d'uso: Purch utilizzi come abitazione prin	e l'affittuario/comodatario la
--	--------------------------------

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore con eventuali condizioni dell'esenzione presenti nel regolamento: Si considerano altresì esenti dall'imposta, ai sensi dell'art. 21 del DF. Lgs 460/1997, le seguenti tipologie di immobili, limitatamente alla quota di imposta riferita al Comune:
- h) Unità immobiliari possedute dalle ONLUS come individuate dall'art. 10 del D.lgs. 460/97 limitatamente alle unità immobiliari utilizzate per attività non lucrative. A tal fine il Legale rappresentante della ONLUS dovrà presentare idonea certificazione che attesti la condizione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale.e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nella anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze,. L'agevolazione ha decorrenze dalla data di presentazione della richiesta suddetta.
- i) La disposizione di cui al punto precedente trova applicazione anche nei confronti degli immobili ed i fabbricati relativi ad istituzioni riordinate in Aziende pubbliche di servizi alla Persona (ASP).

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Documento generato il 22/1/2025 alle 08:34:31